

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELL'UNIVERSITA'**  
**DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA**

**INDICE**

**Premessa**

**Art. 1: Ambito di applicazione e finalità**

**Art. 2: Destinatari**

**Art. 3: Divieto di fumo**

**Art. 4: Segnaletica**

**Art. 5: Soggetti responsabili dell'osservanza del divieto di fumo**

**Art. 6: Incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione**

**Art.7: Procedura di contestazione, accertamento e notifica delle infrazioni**

**Art.8: Sanzioni**

**Art. 9: Pagamento in misura ridotta**

**Art. 10: Disposizioni finali**

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo, anche mediante sigarette elettroniche, nell'ambito dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca richiamandosi alla normativa vigente in materia:

- Legge 11 novembre 1975 n. 584 *“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”*;
- Circolare 5 maggio 1976 n. 69 *“Precisazioni sull'applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975”*;
- Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche;
- Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 *“Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”*;
- Circolare del Ministero della Sanità del 28 marzo 2001 n. 4 *“Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”*;
- Legge 16 gennaio 2003 n. 3 *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 *“Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”*;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 *“Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”*;
- Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004 *“Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”*;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (artt. 189, 190 e 191 legge finanziaria 2005)”, con il quale è stato disposto l'aumento del 10 %;*
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;
- Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n.6 *“Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”*.
- Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016 *“Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6”*.

## **ART.1: AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'interno e nelle pertinenze esterne degli edifici universitari, a qualunque titolo utilizzati, e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture universitarie ospitate presso altri enti, nonché agli immobili di futura attivazione, con la specifica finalità di garantire il diritto alla salute e la protezione degli operatori che svolgono la loro attività presso l'Ateneo, nonché dei terzi che vi accedono a qualsiasi titolo, contro i rischi correlati all'esposizione al fumo passivo.

## **ART. 2: DESTINATARI**

I soggetti obbligati al rispetto del divieto di fumo, così come disciplinato dal presente Regolamento, sono il personale dipendente, gli studenti dei corsi universitari, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi indicati nell'art. 1.

## **ART. 3 DIVIETO DI FUMO**

1.E' vietato fumare in:

- Tutti i locali e/o vani degli edifici universitari, siano essi di proprietà dell'Ateneo o dalla stessa utilizzati a qualsiasi titolo, come:
  - a) atri degli edifici;
  - b) corridoi;
  - c) scale;
  - d) aule;
  - e) laboratori di ricerca e didattici;
  - f) sale di lettura e locali annessi,
  - g) locali adibiti al soggiorno degli studenti;
  - h) uffici o studi in genere;
  - i) locali con sportelli al pubblico (es. segreterie studenti, prestito libri);
  - j) sale adibite a riunioni;
  - k) sale d'attesa;
  - l) servizi igienici;
  - m) spogliatoi;
  - n) ascensori;
  - o) mense e bar;
  - p) punti ristoro (o aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande).
- tutte le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi di accesso degli ambienti di cui al punto precedente;
- tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'Ateneo (a titolo esemplificativo: cortili, giardini, balconi, terrazzi, scale antincendio, parcheggi ecc.), fatta eccezione per le aree esterne riservate ai fumatori ("smoking areas") ed idoneamente attrezzate.

- tutti i mezzi ed autoveicoli di proprietà dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca (es. macchine di servizio) o comunque utilizzati per conto dell'Ateneo.

2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzioni incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:

- a) biblioteche;
- b) archivi, depositi di libri ed atti, depositi in genere;
- c) dove si utilizzano o stoccano materiale e/o sostanze infiammabili;
- d) dove si utilizzano o stoccano materiale e/o sostanze esplosive;
- e) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
- f) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze radioattive;
- g) centrali tecnologiche;
- h) sale e laboratori;

3. E' consentito fumare nelle "smoking areas", consistenti in aree esterne riservate ai fumatori, indicate dall'Amministrazione nelle specifiche planimetrie e fruibili dalla generalità degli utenti, avvalendosi degli appositi posacenere.

#### **ART. 4: SEGNALETICA**

1. La divulgazione dell'informazione relativa al divieto di fumo è affidata alla affissione di idonea cartellonistica, in posizione facilmente individuabile, posta:

- in prossimità degli accessi esterni dell'Ateneo;
- nei corridoi e negli atri;
- sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori;
- in ogni altro luogo con elevato afflusso di utenti.

2. Negli ambienti precedentemente indicati, la cartellonistica dovrà recare:

- la denominazione dell'Ateneo;
- la scritta "VIETATO FUMARE" col relativo pittogramma;
- l'indicazione della legislazione di riferimento;
- le sanzioni previste per i trasgressori;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.

3. Nelle strutture costituite da singoli locali adibiti prevalentemente ad uffici o studi possono essere adottati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

#### **ART. 5 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO**

1. I dirigenti ai fini della sicurezza, come indicati all'art. 4 c. 1 del REGOLAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO adottato dall'Università ed in vigore dall'11 febbraio 2020, curano l'osservanza del divieto di fumo nelle aree e negli spazi di propria competenza.

In particolare gli stessi devono provvedere a:

- a. Individuare il/i soggetto/i incaricato/i di accertare l'infrazione e contestarla redigendo su apposito modello allegato al presente Regolamento l'incarico e

comunicandolo al dipendente, avendo cura di acquisire l'accettazione formale dello stesso (ALLEGATO 1);

- b. Trasmettere al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione copia della nomina ad incaricato dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione;
- c. Sanzionare il/i soggetto/i incaricato/i che omettano di richiamare il trasgressore.

2. In mancanza di designazione, l'accertamento e la contestazione dell'infrazione competono ai Dirigenti ai fini della sicurezza.

3. Negli spazi comuni (scale, atri, piazze, giardini, parcheggi, etc.) il soggetto incaricato dell'osservanza del divieto è la società di guardiania degli edifici universitari, mentre il soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione è la società di vigilanza degli edifici universitari.

4. Nei laboratori l'osservanza del divieto è curata dal RADL che provvede a norma del c. 1 lett. a) e b).

5. Nelle aule l'osservanza del divieto è curata dal docente che avvisa immediatamente la società di vigilanza o la società di guardiania degli edifici universitari al fine di allertare la società di vigilanza per la contestazione dell'infrazione.

6. Negli spazi oggetto di concessione a terzi a qualunque titolo (comodato, locazione, concessione amministrativa) l'osservanza del divieto spetta al terzo che individua l'incaricato all'accertamento e alla contestazione.

7. Tutte le nomine devono essere trasmesse al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo.

#### **ART. 6: INCARICATI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE**

1. Coloro che sono stati individuati ai sensi del precedente art. 5, co. 1, lett. a), come incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione sono tenuti a:

- a) verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica in tutti gli ambienti sui quali esercitano la loro funzione, nonché la correttezza delle indicazioni riportate, ivi compreso l'aggiornamento del nominativo del soggetto incaricato, richiedendone ove necessario la sostituzione o l'aggiornamento;
- b) richiamare i trasgressori sull'osservanza del divieto;
- c) accertare le infrazioni secondo le modalità indicate nell'art. 7 del presente Regolamento.

#### **ART. 7: PROCEDURA DI CONTESTAZIONE, ACCERTAMENTO e NOTIFICA DELLE INFRAZIONI**

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i soggetti incaricati di cui all'art. 6 sono tenuti a contestare immediatamente l'infrazione, redigendo in triplice copia il relativo verbale in base al modello allegato (ALLEGATO 2) al presente Regolamento e consegnandone un esemplare al trasgressore, mentre un'altra copia deve essere conservata presso la struttura di afferenza dell'incaricato dell'accertamento e un'altra deve essere consegnata all'Ufficio Legale.

2. Il verbale deve contenere:

- gli estremi del trasgressore;
- l'indicazione della violazione contestata e della relativa sanzione;
- le modalità da osservare per il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/81;

- l'indicazione dell'Autorità cui far pervenire gli scritti difensivi (Prefetto) e il relativo termine di presentazione;

- luogo, data e sottoscrizione del soggetto incaricato della contestazione dell'infrazione e del trasgressore.

3. Se il trasgressore non intende presenziare alla stesura del verbale o si allontana, oppure non intende sottoscriverlo o accettarne copia, è necessario richiedere le generalità e, in caso di rifiuto a fornirle, acquisirle d'ufficio, sulla base di elementi in possesso dell'accertante stesso o di terzi presenti al fatto. Tali circostanze devono essere puntualmente descritte nel verbale.

4. Nel caso di impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati ai trasgressori entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione se si tratta di soggetti residenti in Italia, ed entro 360 giorni, se residenti all'estero.

5. La notificazione deve essere effettuata dall'Ufficio Legale, con le modalità previste dal codice di procedura civile.

6. I funzionari che non trasmettono gli atti per la notifica o che non procedono alla notifica incorrono nelle responsabilità di tipo amministrativo e penale previste dalla legge.

7. Gli incaricati devono tenere un registro in cui vengono annotati i verbali di contestazione di violazione di amministrativa, con indicazione della numerazione progressiva.

8. Al personale universitario è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

#### **ART.8: SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 7 della L. 584/1975 e dell'art. 51 della L. 3/2003, i trasgressori al divieto di fumare sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 27,50 a € 275,00**.

2. La misura della sanzione è raddoppiata (**da € 55,00 ad € 550,00**) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.

3. I soggetti incaricati all'accertamento e alla contestazione dell'infrazione sanzionano i trasgressori nelle misure previste dai commi 1 e 2, contrassegnando sul verbale la relativa casella (A o B).

4. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma **da € 220,00 ad € 2.200,00**.

5. I soggetti responsabili dell'osservanza del divieto di fumo sono tenuti a sanzionare gli incaricati che omettono di richiamare il trasgressore, nella misura prevista dal comma 4, contrassegnando sul verbale la relativa casella (C).

#### **ART.9: PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla

contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, secondo le modalità di pagamento riportate nel verbale di contestazione, sempre che la sanzione irrogata sia superiore al doppio del minimo edittale.

2. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, chi ha proceduto alla notifica ex art. 7 co. 5 deve presentare rapporto al Prefetto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. 689/81, secondo il modello allegato al presente Regolamento (ALLEGATO 3).

#### **ART.10 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo online e viene pubblicato sul sito internet dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca ([www.unimib.it](http://www.unimib.it)) – Sezione "Statuto, Regolamenti e Codici".

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare, statale o regionale, vigente nel tempo. Le modifiche intervenute sulla medesima prevalgono automaticamente sul presente Regolamento, ove imperative.